



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 6/3 DEL 8.2.2011

**Oggetto:** Disegno di legge concernente "Intervento regionale a favore delle vittime di atti ritorsivi o intimidatori a causa dell'esercizio delle loro funzioni e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per ragioni di servizio".

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca concernenti atti intimidatori subiti da amministratori locali, riferisce sull'applicazione della legge regionale n. 21 del 1998. Il legislatore, con tale normativa, ha mirato ad attenuare le conseguenze degli atti violenti ed intimidatori compiuti contro i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale attraverso la concessione di un ristoro economico volto non solo a rifondere le vittime di tali atti, ma anche a dare un segno tangibile di solidarietà della Regione nei confronti di questi soggetti.

Attualmente il procedimento è gestito interamente dal Servizio Affari generali, bilancio e supporti direzionali della Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, il quale segue la fase di accertamento e valutazione del danno (anche avvalendosi di periti individuati grazie alla costituzione di un apposito albo), l'accertamento dei requisiti fissati dalla legge e la fase di liquidazione del danno. Conseguentemente, alla legge si riferiscono diversi capitoli di bilancio in modo da consentire, da un lato, l'erogazione degli indennizzi e, dall'altro, il pagamento dei periti incaricati per l'accertamento e la valutazione dei danni. La programmazione della spesa si basa sulle indicazioni derivanti dalla liquidazione delle richieste di indennizzo presentate negli esercizi precedenti. Occorre rimarcare che il procedimento è articolato in diverse fasi e che la sua conclusione è comunque subordinata alla produzione, da parte del danneggiato, del certificato di chiusura indagine; i tempi di conclusione del procedimento sono, pertanto, legati anche ai tempi dell'autorità giudiziaria.

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di ordinare in un unico testo normativo le disposizioni relative al procedimento di erogazione delle provvidenze oggetto della legge regionale n. 21 del 1998 e contenute in diverse leggi succedutesi nel tempo e dalla necessità di riaffermare le finalità cui è diretta tale normativa, superando così l'interpretazione fornita recentemente dalla Corte di Cassazione.



L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13331/10 del 1° giugno 2010, infatti, è contraria all'interpretazione giurisprudenziale applicata sinora in materia; la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine alla giurisdizione del giudice competente in materia, ha ritenuto che la giurisdizione in relazione all'applicazione della legge regionale n. 21/1998 spetti al giudice ordinario e che la legge regionale non conceda all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità nell'erogazione dell'indennizzo il quale, ad avviso della Corte, deve essere pari al danno effettivamente subito. Tale ordinanza potrebbe, conseguentemente, portare ad un annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 21/24 dell'8 aprile 2008 e dei limiti di quantificazione del danno in essa indicati, determinando conseguentemente un aumento esponenziale non solo delle richieste di indennizzo, ma anche del relativo importo, con una notevole maggiorazione di spesa a carico del bilancio regionale.

Si rende necessario, pertanto, un intervento legislativo volto principalmente a chiarire la natura e la finalità del beneficio concesso dall'amministrazione regionale e a riaffermare il potere discrezionale della stessa nella determinazione dei criteri e dei limiti nell'erogazione di tali benefici.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; constatato che il Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame; considerato il parere istruttorio dell'Area Legale, prot. 378 del 18 gennaio 2011; visto il parere del Servizio bilancio relativamente alla norma finanziaria, prot. n. 493 del 2 febbraio 2011; visto il Manuale "Regole e suggerimenti per a redazione dei testi normativi" approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/8 dell'11.7.2006

#### **DELIBERA**

di approvare il disegno di legge concernente "Intervento regionale a favore delle vittime di atti ritorsivi o intimidatori a causa dell'esercizio delle loro funzioni e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per ragioni di servizio" allegato alla presente deliberazione.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci